

N. 00217/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00190/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 190 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Società Sintexcal S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Gualtiero Pittalis, Aldo Meyer, con domicilio eletto presso Gualtiero Pittalis in Bologna, via S.Vitale 55;

contro

Provincia di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Cristina Barone, Patrizia Onorato, domiciliata per legge in Bologna, via Benedetto X i V, 3; Provincia di Bologna Settore Ambiente Servizio Tutela Ambientale e Sanzioni, A.R.P.A. Sezione Provinciale di Bologna, A.R.P.A. Emilia Romagna; Asl Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Arianna Cecutta, Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso Arianna Cecutta in Bologna,

via Castiglione 29 c/o Az Usl Bo;

per l'annullamento

del provvedimento della Provincia di Bologna, e segnatamente del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Sanzioni, P:G: 11780 del 27.01.2012, ricevuto il 02.02.2012 è stata ordinata l'immediata sospensione dell'attività esercitata nello stabilimento industriale della ricorrente sito in Bologna, Via Agucchi n.82 adibito alla produzione di conglomerato bituminoso;

è stata sospesa l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto con emissioni in atmosfera (rilasciata nel 2008 e modificata nel 2009) fino all'esecuzione di opere di captazione, convogliamento e trattamento delle emissioni diffuse e comunque, in difetto, fino al trentesimo giorno dalla ricezione dell'atto impugnato;

è stata disposta l'esecuzione entro 30 giorni dal provvedimento impugnato di opere di captazione, convogliamento e trattamento delle emissioni diffuse;

di ogni atto comunque connesso;

per l'annullamento previa sospensione (motivi aggiunti)

del provvedimento della Provincia di Bologna - Dirigente del Servizio Tutela Ambiente e Sanzioni, P.G. 43541 del 20.03.2012, ricevuto il 23.03.2012, con cui in riferimento allo stabilimento industriale della ricorrente sito in Bologna, Via Agucchi n.82, adibito alla produzione di conglomerato bituminoso:

di ogni atto comunque connesso, ivi compresi i seguenti atti già impugnati con ricorso R.G. 190/2012 e richiamati nel provvedimento della Provincia P.G. 43541/2012 di cui sopra;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Bologna e di Asl Bologna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Bruno Lelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in epigrafe viene impugnata l'ordinanza con cui il dirigente del servizio tutela ambientale e sanzioni della provincia di Bologna ha disposto, sulla base di note dell'AUSL e dell'ARPA, l'adozione parte della società ricorrente di misure volte alla captazione, al convogliamento al trattamento delle emissioni diffuse sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle prescrizioni di cui all'allegato I della parte quinta del decreto legislativo 152/2006 entro 30 giorni, sospendendo l'efficacia del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto con emissioni atmosfera fino all'esecuzione delle

opere oggetto della precedente disposizione.

Col successivo ricorso per motivi aggiunti viene impugnata la successiva nota 45/2012 con cui la provincia di Bologna, dopo aver constatato che non era in atto nessun intervento volto al convogliamento ed al trattamento delle emissioni diffuse, ha diffidato la ditta ricorrente ad ottemperare entro 30 giorni dalla prescrizione già imposta con il precedente provvedimento, sospendendo l'autorizzazione all'immissione in atmosfera già rilasciata fino all'esecuzione delle opere oggetto della precedente disposizione e comunque, in difetto delle stesse, fino al trentesimo giorno dalla ricezione del presente provvedimento, salvo successivo provvedimento di proroga, differimento o riduzione del predetto termine o separato provvedimento sanzionatorio.

La censura fondamentale che viene formulata dalla ricorrente attiene alla mancanza dei presupposti giuridici dell'ordinanza, in quanto, come riconosce anche la provincia di Bologna, nel caso di specie non vengono in rilievo questioni inerenti all'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale.

La Provincia sul punto osserva che le ordinanze trovano il loro fondamento nell'articolo 21 quater della legge 241/1990 (espressamente richiamato nella parte introduttiva) il quale, al secondo comma, prevede che l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi

ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.

Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto il quale dispone che può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

Ciò posto il ricorso principale appare infondato, in quanto l'ordinanza di cui si tratta non fa riferimento all'articolo 278 del decreto legislativo n. 152/2006 che riguarda l'ipotesi di inottemperanza alle prescrizioni dell'autorizzazione, bensì al sopracitato articolo 21 quater della legge 241/1990 (espressamente richiamato nella parte introduttiva).

I gravi motivi che consentono il ricorso alla suddetta norma di carattere generale, invero, sono ravvisabili nella note dell'Arpa e della AUSL di Bologna che evidenziano situazioni da correggere a tutela della salute della popolazione, note che hanno trovato argomentata conferma nella relazione congiunta ARPA Dipartimento Sanità Pubblica dell'AUSL di Bologna richiesta da questo Tribunale con ordinanza istruttoria: da tale relazione risulta che, pur non sussistendo una situazione di pericolosità grave ed immediata, esiste una situazione di rischio per la popolazione rappresentata dal fattore stressogeno rappresentato dal forte odore persistente, pur non essendo possibile determinare quando tale fattore potrà tramutarsi in patologia organica.

Quindi la presenza di una situazione di rischio suscettibile di

evoluzione pericolosa giustifica il ricorso all'articolo 21 quater della legge 241/1990 che non appare sproporzionato, tenuto conto anche dei limiti temporali all'interno dei quali lo stesso è destinato ad operare.

Per quanto riguarda invece il ricorso per motivi aggiunti lo stesso appare fondato, in quanto il provvedimento di autorizzazione all'immissione in atmosfera viene nuovamente sospeso fino all'esecuzione delle opere oggetto della precedente disposizione e, comunque, in difetto delle stesse, fino al trentesimo giorno dalla ricezione del provvedimento salvo successivo provvedimento di proroga, differimento o riduzione del predetto termine o separato provvedimento sanzionatorio.

E' quindi evidente che, in questo modo, si annuncia che il termine di sospensione può essere prorogato ulteriormente, il che è consentito per una sola volta, mentre il provvedimento adottato reca la clausola dell'ulteriore prorogabilità, il che non è consentito dall'articolo 21 quater.

Nè in contrario vale il richiamo della seconda ordinanza all'articolo 269, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 nel presupposto che la prima ordinanza costituisca una prescrizione autorizzativa ed integrativa delle modalità di esercizio dell'attività attualmente esercitata, in quanto una volta qualificato il potere utilizzato con riferimento all'articolo 21 quater della legge 241/1990 non è possibile, successivamente, abbandonare tale

impostazione per utilizzare il provvedimento adottato ad altri fini.

Resta salvo, peraltro, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti da parte delle competenti autorità.

Il collegio non ritiene invece di poter esaminare gli ulteriori atti adottati in materia di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni, in quanto l'impugnativa riguarda esclusivamente i provvedimenti sopraesaminati.

Per quanto sopra il ricorso principale deve essere respinto mentre deve essere accolto quello per motivi aggiunti con conseguente annullamento dell'ordinanza dirigenziale del servizio tutela ambientale della provincia di Bologna n. 45 del 23/3/2012.

Il ricorso, invece, deve essere dichiarato inammissibile con riferimento all'impugnativa delle note dell'ARPA, dell'AUSL e della provincia di Bologna, in quanto le prime hanno un carattere endoprocedimentale, l'ultima non ha carattere provvedimento limitandosi a comunicare il procedimento da seguire per richiedere il rinnovo dell'autorizzazione.

Deve essere invece respinta l'istanza di risarcimento del danno, sia perché, di fatto, l'art. 21-quater sopracitato consentirebbe, in astratto, un'ulteriore proroga della prima ordinanza, sia perché nel caso di specie, tenuto conto dell'esistenza di motivati pareri tecnici da parte dell'ARPA e dell'AUSL, confermati con la relazione acquisita in sede istruttoria e della complessità in fatto della vicenda, non ricorrono comunque i presupposti per ritenere

sussistente il requisito soggettivo della colpa (Si veda C. St., V, n. 4894/2012; TAR Emilia-Romagna, II, n. 478/2011).

Per quanto riguarda le spese, tenuto conto dell'esito alterno della fase cautelare e della complessità, anche in fatto, della materia, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso per motivi aggiunti ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Dichiara inammissibile il ricorso con riferimento all'impugnativa delle note dell'ARPA, dell'AUSL e della provincia di Bologna come indicato in premessa.

Respinge la richiesta di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere, Estensore

Umberto Giovannini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)